

COPY

STATUTO

Società Tiratori Santa Maria Iseo-Cimo



FONDATA NEL 1890

1. GENERALITA

Art.1 Nome, sede e scopo

La Società Tiratori Santa Maria Iseo Cimo fondata nel 1890 con sede a Iseo, frazione di Bioggio, è una società ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS, é apolitica e aconfessionale.

Essa ha lo scopo di mantenere e promuovere l'arte del tiro nell'interesse della difesa nazionale.

Essa organizza gli esercizi federali conformemente alle direttive del OOPS.

Promuove inoltre il tiro sportivo, la formazione dei giovani, mantiene uno spirito di camerateria e di amicizia tra i soci, instaura e accresce i sentimenti patriottici.

La Società e tutti i suoi soci attivi fanno parte della Federazione Ticinese delle Società di tiro FTST, della Federazione Svizzera dei tiratori.

La società è riconosciuta dall'autorità Militare Cantonale.

La società ed i suoi soci attivi sono affiliati all'USS Assicurazioni.

2. STRUTTURA

Art.2 Sezioni

La società è formata dalle seguenti sezioni:

- sezione 300 metri;
- sezione Fucile 50 m;
- sezione Aria Compressa (FAC).

3. SOCI

Art.3 Definizione Soci

La società si compone di soci attivi (adolescenti, juniori, attivi, seniori, veterani e seniori-veterani), dei soci onorari, dei soci sostenitori. La società tiene un elenco degli affiliati e dei licenziati.

Possono diventare soci tutti i cittadini svizzeri di ambo i sessi che godono dei diritti civili, come pure gli adolescenti che raggiungono nell'anno in corso l'età di 10 (dieci) anni per tutte le discipline.

I cittadini stranieri residenti, con permesso C, possono far parte della Società previo autorizzazione dell'autorità Militare Cantonale.

I soci non rispondono personalmente degli obblighi dell'associazione.

Art.4 Richiesta d'adesione soci attivi

La richiesta di affiliazione alla società viene presentata per iscritto al Comitato che ne da preavviso. L'assemblea generale deciderà l'accettazione o la reiezione.

Art.5 Soci sostenitori

I soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che danno il loro appoggio alla Società con versamenti o donazioni.

Art.6 Soci Onorari

Su proposta del Comitato, l'assemblea generale può nominare soci onorari le persone che abbiano reso eminenti servizi alla Società o alla causa del tiro.

I Soci onorari hanno diritto di voto, d'eleggibilità e di proposta.

Art.7 Militi

I militari e le altre persone al beneficio dei sussidi federali che svolgono esclusivamente i programmi federali non pagano nessuna tassa personale e non sono soci della Società.

Una partecipazione ai costi può venir richiesta ai non soci la cui attività si limita ad alcuni tiri preparatori degli esercizi federali.

I militari che non sottostanno alle prescrizioni emanate dagli organi competenti della Società o dalle istanze di sorveglianza sulle piazze di tiro devono venir segnalati alle autorità militari cantonali.

Art.8 Espulsione

I soci che hanno contravvenuto agli interessi e al buon nome della Società, che non rispettano le prescrizioni emanate dagli organi competenti della Società, dalle istanze di sorveglianza verso la Società e su proposta del Comitato, possono venir espulsi tramite decisione assembleare.

Se viene intrapresa una procedura d'espulsione contro un socio, deve essere recapitata una convocazione scritta a tutti i soci; l'esclusione deve figurare all'ordine del giorno.

Il voto avviene per scrutinio segreto. Decide la maggioranza dei 2/3 delle schede valide rientrate.

Art.9 Radiazione

Il comitato può radiare i soci che non adempiono agli obblighi sociali (pagamento tassa sociale) per almeno due anni (anche non consecutivi). La radiazione non dispensa dall'obbligo di pagare le tasse arretrate.

Art.10 Dimissioni

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro l'assemblea ordinaria. Le dimissioni diventano effettive dopo conferma scritta da parte del Comitato. Con le dimissioni, espulsioni o radiazioni il socio perde tutti i diritti e abroga parimenti ogni pretesa sulla fortuna o su ogni genere di retribuzione della Società.

4. ORGANIZZAZIONE

Art.11 Organi sociali

Sono organi sociali della Società:

- assemblea dei soci;
- comitato;
- commissioni tecniche di sezione;
- commissione di revisione;

Art.12 Convocazione

L'assemblea generale ordinaria è l'organo supremo della Società. Il Comitato convoca l'assemblea annualmente prima del Rapporto della Commissione Cantonale di Tiro e, straordinariamente a giudizio del Comitato o su richiesta di 1/5 dei membri della Società.

La convocazione dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria avviene per iscritto. L'elenco delle trattande verrà inviato contemporaneamente alla convocazione che dovrà avvenire al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea.

Art.13 Validità dell'assemblea

L'assemblea generale ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e decide sugli argomenti all'ordine del giorno. È fatta eccezione per quelle decisioni per cui gli statuti prevedono una maggioranza qualificata. Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto. A parità di voti decide il Presidente della Società.

L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.

Art.14 Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea generale ordinaria:

- l'appello, nomina degli scrutatori e nomina del presidente del giorno;
- l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
- l'approvazione del rapporto annuale del Presidente della Società;
- l'approvazione del rapporto di attività delle commissioni tecniche;
- l'approvazione della gestione finanziaria, patrimoniale e del rapporto del cassiere-contabile;
- l'approvazione del rapporto dei revisori dei conti;
- la nomina del Presidente della Società, dei membri del Comitato e dei membri della Commissione di revisione;
- la determinazione delle quote sociali entro i limiti statutari;
- la proclamazione dei soci onorari;
- la decisione sull'organizzazione di manifestazioni di tiro a livello cantonale e/o federale;
- l'approvazione delle modifiche parziali o totali dello Statuto, riservata l'approvazione delle modifiche da parte dell'Autorità militare cantonale;
- l'approvazione del programma d'attività per l'anno entrante;
- l'ammissione, l'esclusione e l'espulsione dei soci;
- la fusione e lo scioglimento della Società.

Art.15 Comitato: composizione

Il Comitato è eletto per un periodo di quattro anni ed è sempre rieleggibile ed è composto da 7 membri, con le seguenti cariche:

- Presidente;
- Vice-presidente;
- Segretario;
- Cassiere;
- Direttore di tiro;
- 2 membri;

Art.16 Compiti Comitato

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- garantisce la visione e la condotta strategica della Società e fissa gli obiettivi annuali;
- mantiene i contatti con l'Autorità Cantonale e con il Comune sede, come pure con quelle dei Comuni affiliati alla Società e con il Consorzio piazza di tiro del Malcantone;
- mantiene i contatti con la Federazione Ticinese delle Società di Tiro;
- garantisce la gestione annuale dell'attività societaria;
- rappresenta la Società in manifestazioni organizzate da Autorità Cantionali, Comunali, Società consorelle;

- gestisce il patrimonio sociale;
- preavvisa sull'ammissione di nuovi soci;
- elabora il preventivo e redige il consuntivo;
- contrae mutui ipotecari per lavori di manutenzione rispettivamente di rinnovo, che esulano dagli obblighi comunali o Consortili;
- allestisce il calendario annuale;
- organizza le manifestazioni di tiro sugli stand PC, 300m e AC (tiri obbligatori; Tiro di Campagna, Tiri interni e Tiri amichevoli);
- organizza le attività giovanili;
- organizza le attività di formazione a tutti i tiratori;
- organizza manifestazioni collaterali.

Art.17 Commissioni tecniche di sezione

Le commissioni tecniche di sezione si compongono di 3 membri. Le commissioni tecniche di sezione curano l'incremento dell'attività sportiva e la completa organizzazione di allenamenti.

Art.18 Commissioni di revisione

La commissione di revisione è eletta per la durata di 2 anni ed è composta di 3 membri e 2 supplenti, la stessa può essere rieletta. La commissione di revisione esamina la gestione sociale e ne dà scarico all'assemblea generale ordinaria mediante rapporto scritto. I membri della commissione non possono essere membri di comitato.

Art.19 Diritto di firma

La Società è vincolata dalla firma del Presidente, in sua assenza, del Vice-presidente, congiuntamente a quella del segretario o del cassiere nelle pratiche finanziarie.

Art.20 Riunioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Società o per decisione di almeno la metà più uno dei membri di Comitato, e si decide validamente con almeno 4 membri presenti.

Art.21 Compiti singoli membri di comitato

I compiti dei singoli membri di comitato vengono fissati in un regolamento.

5. FINANZE

Art.22 Esercizio contabile

L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.23 Finanze

La Società si finanzia con:

- quote sociali, fino a un massimo di CHF 500.- annue per socio;
- sussidi federali, cantonali e comunali;
- utili di manifestazioni di tiro e non;
- eventuali donazioni e sponsorizzazioni.

Art.24 Obblighi finanziari

Se il presente statuto non prevede altrimenti, gli obblighi finanziari della società sono garantiti solamente dagli averi della società e non vincolano in alcun modo la responsabilità personale dei soci.

6. GENERALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 Revisione statuti

Una revisione degli statuti può essere proposta dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Le decisioni vengono prese durante un'assemblea ordinaria o straordinaria. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno.

Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea generale ordinaria o straordinaria, riservata l'approvazione delle modifiche da parte dell'Autorità militare cantonale e della Federazione Ticinese di Tiro (FTST).

Art.26 Scioglimento della società

Lo scioglimento della Società può avvenire:

- su proposta del Comitato;
- su richiesta di 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea appositamente convocata e con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci presenti.

Art.27 Destinazione dei beni

In caso di scioglimento della Società, gli archivi e i beni della Società sono consegnati in gestione alla FTST per una durata di 5 anni.

Se durante questo periodo, una nuova Società perseguente il medesimo scopo dovesse essere fondata, gli archivi e i beni le saranno rimessi.

In caso contrario, la totalità degli averi rimarrà alla FTST che li utilizzerà per promuovere lo sport del tiro presso i giovani.

L'assemblea generale che deciderà lo scioglimento nominerà una commissione di liquidazione di tre membri, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la consegna del patrimonio come al presente articolo.

Art.28 Approvazione

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 15.12.2022 ed entra in vigore dopo l'approvazione della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) e dell'autorità Cantonale competente, abrogando ogni statuto precedente.

Approvato dall'assemblea straordinaria.

Iseo, 15.12.2022

Il Presidente



Il Segretario



Approvato dalla Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST)

Giubiasco, 18.12.2022

Il Presidente



Il Segretario



Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Militare e Protezione della Popolazione

Bellinzona, 03.01.2023

Il Caposezione



Servizio affari militari
e comando circondario 30
Il Comandante di circondario



Stefano Fedele